



COMUNE DI MEZZOCORONA

Provincia di Trento
Piazza della Chiesa, 1
38016 MEZZOCORONA (TN)

Codice Fiscale: 00177020229
www.comune.mezzocorona.tn.it
info@comune.mezzocorona.tn.it

UFFICIO SEGRETERIA

Telefono: 0461-608111

FAX: 0461-603607

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA PULIZIA DELLE STRADE DALLA NEVE

Approvato dal Consiglio Comunale il 30.12.1982 con delibera n. 154.

Art. 1

I conduttori di locali a pianoterra, siano di abitazione ovvero adibiti ad uso di ufficio, laboratori, magazzini, negozi, o simili, sono tenuti a fare spazzare a proprie spese la neve dai marciapiedi lungo tutto il fronte dello stabile o dei rispettivi locali occupati, nonché dei cortili e aree adiacenti lo stabile, accumulandola sulla carreggiata, oltre la cunetta, ove questa esista.

Art. 2

L'obbligo della spazzatura della neve esiste tanto in giorno feriale che festivo.

Art. 3

Se la neve ha cessato di cadere nella notte, dovrà essere spazzata prima delle ore nove del mattino seguente.

Art. 4

I concessionari di licenza municipale che usufruiscono del suolo pubblico, con banchi, chioschi, edicole o simili, hanno l'obbligo di far spazzare dalla neve il posto da loro occupato ed il tratto contiguo, per almeno un metro all'in giro.

E' fatta eccezione per i titolari di licenza, che occupano suolo pubblico sui mercati cittadini.

Art. 5

E' proibito gettare la neve dai tetti o trasportarla dall'interno dei cortili e delle adiacenze, su strade o piazze pubbliche.

Quando il peso della neve sopra i tetti o le terrazze possa far temere un pericolo, lo scarico di essa sul suolo pubblico potrà essere autorizzato dall'Autorità comunale, che prescriverà le cautele opportune perché l'operazione di scarico non debba riuscire pericolosa od incomoda al pubblico transito. Sulla via dovranno venire opportunamente collocati i debiti segnali.

Ove la neve, per naturale sdruciolamento, sporgesse dalle grondaie dei tetti, costituendo un pericolo per chi transita sulla pubblica via, è fatto obbligo ai rispettivi proprietari dei fabbricati di provvedere tempestivamente a far scaricare la neve dal tetto almeno per quella parte che può essere causa di pericolo, adottando le misure di cautela di cui sopra.

Art. 6

La neve scaricata dai tetti o terrazze sul suolo pubblico, con le modalità di cui all'articolo precedente, dovrà essere allontanata a cura e spese del proprietario dello stabile, dal quale è stata scaricata.

Art. 7

I balconi ed i davanzali delle finestre devono essere sgomberati dalla neve durante la spazzatura della via sottostante, in modo da non recar molestia ai passanti.

Art. 8

L'apertura dei passi carrai nella neve accumulata dai mezzi sgombraneve, dovrà avvenire in modo da non ingombrare la sede stradale o i marciapiedi.

Art. 9

Lo sgombero della neve e l'allontanamento del ghiaccio devono ritenersi eseguiti solo quando tutta la superficie stradale, da tenere sgombera, sarà pulita dalla neve e dal ghiaccio, fino alla pavimentazione stradale.

Art. 10

Se coloro, ai quali incombe l'obbligo di spazzare la neve, non ottemperano a tale obbligo, il Comune potrà provvedervi d'Ufficio a tutte spese dei medesimi.

Art. 11

Si prescrive che nelle nuove costruzioni le gronde del tetto soprastanti la sede stradale siano munite di idonei paraneve.

A tale obbligo è tenuto anche chi esegue lavori di sistemazione o rifacimento di coperture esistenti.

Il Comune, in ogni caso, si riserva la facoltà, per ravvisata necessità, di prescrivere l'adozione dei paraneve per le gronde sovrastanti il suolo pubblico.

In caso di inadempienza, il Comune potrà provvedervi d'Ufficio, a tutte spese dei proprietari dell'edificio.

Art. 12

DISPOSIZIONI PENALI

Ai contravventori al presente Regolamento, saranno applicate le sanzioni previste dalle vigenti Norme, senza pregiudizio delle maggiori sanzioni penali, che fossero comminate dalle Leggi dello Stato.